



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.5.2008  
COM(2008) 309 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione**

(presentata dalla Commissione)

## MOTIVAZIONE

L'allegato IV dell'accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Regno di Giordania (in appresso "accordo di associazione") contiene un elenco di prodotti (prodotti tessili, autoveicoli usati, mobili e prodotti agricoli trasformati sensibili) esportati dall'UE in Giordania. Queste esportazioni, il cui valore ammonta a circa 150 milioni di euro all'anno, sono state escluse dall'immediato smantellamento dei dazi doganali quando l'accordo di associazione è entrato in vigore il 1° maggio 2002. L'articolo 11, punto 5, dell'accordo di associazione prevede che, quattro anni dopo la data di entrata in vigore, il Consiglio di associazione comune stabilisca un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per questi prodotti.

Nel corso del 2006 e del 2007 la Commissione ha condotto negoziati con la Giordania sui prodotti elencati nell'allegato IV. Il progetto di accordo concluso prevede che lo smantellamento dei dazi per questi prodotti inizierà nel maggio 2008 sulla base di 3 elenchi: i dazi saranno smantellati nell'arco di 2 anni per i prodotti del primo elenco (tutte le linee tariffarie comprese in "ex 8703" – autoveicoli usati) e nell'arco di 7 anni per i prodotti del secondo elenco (soprattutto tessili e mobili). Il terzo elenco comprende prodotti agricoli trasformati sensibili per i quali i dazi rimarranno in vigore.

Sono state riscontrate particolari difficoltà per quanto riguarda la birra (SA 2203) e il vermut (SA 2205). Pur dimostrando comprensione per gli argomenti della Giordania sulla sensibilità culturale per le importazioni di bevande alcoliche, la Commissione ha deplorato il trattamento discriminatorio rispetto alle importazioni di birra e vermut nel quadro dell'accordo di libero scambio tra Giordania e USA. Quest'accordo prevede la riduzione di tutti i dazi al 44,5% del dazio originario a partire dal 2010. Il mercato giordano dell'importazione di birra e in particolare di vermut è molto limitato ed attualmente è dominato da importazioni provenienti dalla Comunità.

I dazi sulle importazioni di birra e vermut dalla CE sono mantenuti, ma la Giordania ha accettato un monitoraggio congiunto dell'evoluzione delle importazioni di questi due prodotti da parte del sottocomitato CE - Giordania per l'industria, il commercio e i servizi (che si riunisce generalmente una volta all'anno), per valutare se il trattamento preferenziale accordato agli USA causi una riduzione significativa delle importazioni dalla Comunità. Nel caso dovesse essere constatata una considerevole riduzione delle importazioni di birra e vermut dalla Comunità, è stato convenuto che le autorità giordane e la Commissione provvederanno a rivedere i dazi applicabili su questi due prodotti per ovviare allo squilibrio constatato.

Al fine di facilitare l'entrata in vigore del calendario per lo smantellamento dei dazi entro il 1° maggio 2008, è prevista una procedura scritta per l'adozione della relativa decisione da parte del Consiglio di associazione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, stabilisce all'articolo 11, punto 5, che il Consiglio di associazione deve riesaminare le disposizioni applicabili ai prodotti figuranti nell'allegato IV quattro anni dopo la data dell'entrata in vigore dell'accordo e in occasione di tale riesame deve stabilire un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per questi prodotti.
- (2) Il calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione è stato negoziato dalla Commissione europea e dal Regno hascemita di Giordania,

DECIDE:

### *Articolo unico*

La posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione è basata sul progetto di decisione allegato.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente  
[...]*

## ALLEGATO

**Decisione del Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (in appresso "accordo di associazione"), firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 2002, in particolare gli articoli 6 e 11, punto 5,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dell'accordo di associazione, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 12 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, in conformità alle disposizioni dell'accordo di associazione e a quelle dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (1994).

(2) In conformità all'accordo di associazione, il Consiglio di associazione deve riesaminare le disposizioni da applicare ai prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo, contenente un elenco dei prodotti industriali originari della Comunità, quattro anni dopo la data della sua entrata in vigore e in occasione di tale riesame deve stabilire un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per questi prodotti.

(3) Il calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione è stato negoziato dalla Commissione europea e dalla Giordania,

DECIDE:

### *Articolo 1*

Le importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV dell'accordo di associazione sono soggette al calendario per lo smantellamento dei dazi doganali di cui all'articolo 2. Il calendario si applica a decorrere dal 1° maggio 2008.

### *Articolo 2*

1. I dazi applicabili alle importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell'elenco (1) dell'allegato della presente decisione sono aboliti nell'arco di due anni decorrenti dal 1° maggio 2008. Detti prodotti sono esenti da dazio dal 1° maggio 2009. La graduale abolizione dei dazi avviene secondo il seguente calendario:

a) il 1° maggio 2008 i dazi sono ridotti al 3% dei dazi di base;

b) il 1° maggio 2009 i dazi rimanenti sono aboliti.

2. I dazi applicabili alle importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell'elenco (2) dell'allegato della presente decisione sono aboliti nell'arco di sette anni decorrenti dal 1° maggio 2008. Detti prodotti sono esenti da dazio dal 1° maggio 2014. La graduale abolizione dei dazi avviene secondo il seguente calendario.

a) il 1° maggio 2008 i dazi sono ridotti al 90% dei dazi di base;

b) il 1° maggio 2009 i dazi sono ridotti all'80% dei dazi di base;

c) il 1° maggio 2010 i dazi sono ridotti al 70% dei dazi di base;

d) il 1° maggio 2011 i dazi sono ridotti al 60% dei dazi di base;

e) il 1° maggio 2012 i dazi sono ridotti al 50% dei dazi di base;

f) il 1° maggio 2013 i dazi sono ridotti al 40% dei dazi di base;

g) il 1° maggio 2014 sono aboliti i dazi rimanenti.

3. I dazi applicabili alle importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell'elenco (3) dell'allegato della presente decisione non sono aboliti. Le autorità giordane e la Commissione europea rivedono congiuntamente, nell'ambito del sottocomitato per l'industria, il commercio e i servizi, l'evoluzione delle importazioni di birra (SA 2203) e vermut (SA 2205) dalla Comunità in Giordania, allo scopo di verificare qualsiasi riduzione significativa di tali importazioni causata dal trattamento preferenziale accordato ad altri partner commerciali. Nel caso dovesse essere constatata una considerevole riduzione delle importazioni comunitarie, le autorità giordane e la Commissione europea provvederanno a rivedere i dazi applicabili su questi due prodotti per ovviare allo squilibrio constatato.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a ...

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

### **Elenco 1**

<b>Codice SA</b>	<b>Descrizione</b>
ex 870310000(*)	- Autoveicoli specificamente progettati per spostarsi sulla neve; veicoli per il trasporto di persone su campi da golf e veicoli simili
ex 870321300(*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri

ex 870321400(*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870321900(*)	--- Altro
ex 870322300(*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870322400(*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870322900(*)	--- Altro
ex 870323130(*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870323140(*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870323190(*)	---- Altro
ex 870323210(*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870323220(*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870323290(*)	---- Altro
ex 870323310(*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870323320(*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870323390(*)	---- Altro
ex 870324100(*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870324200(*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870324900(*)	--- Altro
ex 870331300(*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870331400(*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)

ex 870331900(*)	--- Altro
ex 870332130(*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870332140(*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870332190(*)	---- Altro
ex 870332210(*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870332220(*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870332290(*)	---- Altro
ex 870333110(*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870333120(*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870333190(*)	---- Altro
ex 870333210(*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870333220(*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870333290(*)	---- Altro
ex 870390300(*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 870390400(*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 870390590(*)	---- Altro
ex 870390600(*)	---- Altri veicoli di cilindrata superiore a 2000 cm <sup>3</sup> , ma non a 2500 cm <sup>3</sup> .
ex 870390700(*)	---- Altri veicoli di cilindrata superiore a 2500 cm <sup>3</sup>
ex 870390900(*)	--- Altro



(\*) Per autoveicoli usati si intendono i veicoli immatricolati da più di 6 mesi che abbiano percorso almeno 6 000 km.

## Elenco 2

<b>Codice SA</b>	<b>Descrizione</b>
570110000	- di lana o di pelo fine
570190000	- di altri materiali tessili
570210000	- tappeti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano
570220000	- pavimentazioni in fibra di cocco (coir)
570231000	-- di lana o di pelo fine
570239000	-- di altri materiali tessili
570241000	-- di lana o di pelo fine
570249000	-- di altri materiali tessili
570251000	-- di lana o di pelo fine
570259000	-- di altri materiali tessili
570291000	-- di lana o di pelo fine
570299000	-- di altri materiali tessili
570310000	- di lana o di pelo fine
570390000	- di altri materiali tessili
570410000	- piastrelle con una superficie massima di 0,3 m <sup>2</sup>
570500000	altri tappeti e altre pavimentazioni tessili, anche confezionati
610110000	- di lana o di pelo fine
610190000	- di altri materiali tessili
610210000	- di lana o di pelo fine
610230000	- di fibre sintetiche o artificiali
610290000	- di altri materiali tessili
610312000	-- di fibre sintetiche
610319000	-- di altri materiali tessili
610321000	-- di lana o di pelo fine

610322000	-- di cotone
610323000	-- di fibre sintetiche
610329000	-- di altri materiali tessili
610339000	-- di altri materiali tessili
610349000	-- di altri materiali tessili
610412000	-- di cotone
610413000	-- di fibre sintetiche
610423000	-- di fibre sintetiche
610429000	-- di altri materiali tessili
610431000	-- di lana o di pelo fine
610439000	-- di altri materiali tessili
610444000	-- di fibre artificiali
610449000	-- di altri materiali tessili
610459000	-- di altri materiali tessili
610461000	-- di lana o di pelo fine
610469000	-- di altri materiali tessili
610610000	- di cotone
610811000	-- di fibre sintetiche o artificiali
610819000	-- di altri materiali tessili
610829000	-- di altri materiali tessili
610832000	-- di fibre sintetiche o artificiali
610839000	-- di altri materiali tessili
610899000	-- di altri materiali tessili
611090000	- di altri materiali tessili
611190000	- di altri materiali tessili
611220000	- tute e insiemi da sci
611231000	-- di fibre sintetiche
611239000	-- di altri materiali tessili
611241000	-- di fibre sintetiche

611249000	-- di altri materiali tessili
611300000	indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 59.03, 59.06, 59.07
611410000	- di lana o di pelo fine
611490000	- di altri materiali tessili
611599900	--- altro
611610000	- impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma
611691000	-- di lana o di pelo fine
611692000	-- di cotone
611693000	-- di fibre sintetiche
611699000	-- di altri materiali tessili
611710000	- scialli, sciarpe e sciarpette, mantiglie, veli e prodotti simili
611720000	- cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti da collo
611780000	- altri accessori
611790900	--- altro
620113000	-- di fibre sintetiche o artificiali
620119000	-- di altri materiali tessili
620199000	-- di altri materiali tessili
620219000	-- di altri materiali tessili
620291000	-- di lana o di pelo fine
620299000	-- di altri materiali tessili
620590000	- di altri materiali tessili
620610000	- di seta o di casame di seta
620640000	- di fibre sintetiche o artificiali
620690000	- di altri materiali tessili
620711000	-- di cotone
620719000	-- di altri materiali tessili
620722000	-- di fibre sintetiche o artificiali
620729000	-- di altri materiali tessili

620792000	-- di fibre sintetiche o artificiali
620799000	-- di altri materiali tessili
620811000	-- di fibre sintetiche o artificiali
620819000	-- di altri materiali tessili
620821000	-- di cotone
620822000	-- di fibre sintetiche o artificiali
620829000	-- di altri materiali tessili
620891000	-- di cotone
620892000	-- di fibre sintetiche o artificiali
620899000	-- di altri materiali tessili
620910000	- di lana o di pelo fine
620990000	- di altri materiali tessili
621010000	- con tessuti delle voci 56.02 o 56.03
621040000	- altri indumenti per uomo o ragazzo
621050000	- altri indumenti per donna o ragazza
621111000	-- per uomo o ragazzo
621112000	-- per donna o ragazza
621120000	- tute e insiemi da sci
621131000	-- di lana o di pelo fine
621133000	-- di fibre sintetiche o artificiali
621139000	-- di altri materiali tessili
621141000	-- di lana o di pelo fine
621143000	-- di fibre sintetiche o artificiali
621149000	-- di altri materiali tessili
621220000	- guaine e guaine-mutandine
621230000	- corsetti
621290000	- altro
621310000	- di seta o di casame di seta
621320000	- di cotone

621390000	- di altri materiali tessili
621600000	guanti, mezzoganti e manopole
621710000	- accessori
621790900	--- altro
630900100	--- calzature
630900900	--- altro
640110000	- calzature con puntale protettivo di metallo
640191000	-- che ricoprono il ginocchio
640192000	-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio
640199000	-- altro
640212000	-- scarponi da sci alpino, fondo e snowboard
640219000	-- altro
640220000	- calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
640230000	- altre calzature con puntale protettivo di metallo
640291000	-- che ricoprono la caviglia
640299000	-- altro
640510000	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito
640520000	- con tomaie di materiali tessili
640590000	- altro
640610000	- tomaie e parti di tomaia, esclusi i contrafforti
640620000	- soles esterne e tacchi, in gomma o plastica
640691000	-- di legno
640699000	-- di altri materiali
940120000	- sedili del tipo utilizzato per autoveicoli
940130000	- mobili per sedersi girevoli di altezza regolabile
940140000	- mobili per sedersi diversi dal materiale da giardino o per campeggio, trasformabili in letti
940150000	- mobili per sedersi di canna, vimini, bambù o materiali simili

940161000	-- imbottiti
940169000	-- altro
940171000	-- imbottiti
940179000	-- altro
940180900	--- altro
940190000	- parti
940210100	--- poltrone da parrucchiere
940310000	- mobili di metallo del tipo utilizzato in uffici
940320000	- altri mobili di metallo
940330000	- mobili di legno del tipo utilizzato in uffici
940340000	- mobili di legno del tipo utilizzato in cucine
940350000	- mobili di legno del tipo utilizzato in camere da letto
940360000	- altri mobili di legno
940370000	- mobili in plastica
940380000	- mobili di altri materiali, compresi canna, vimini, bambù o materiali simili
940390000	- parti
940410000	- sommier
940421000	-- di gomma o plastica alveolare, anche ricoperti
940429000	-- di altri materiali
940430000	- sacchi a pelo
940490000	- altro
940510000	- lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli del tipo utilizzato per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche
940520000	- lampade elettriche da tavolo, da scrivania, da comodino o a stelo
940530000	- illuminazione del tipo utilizzato per alberi di Natale
940540900	--- altro
940550900	--- altro
940560000	- insegne luminose, targhette indicatrici luminose e prodotti simili

940591900	--- altro
940592900	--- altro
940599900	--- altro
940600900	--- altro

### Elenco 3

Codice SA	Descrizione
220300000	Birra di malto
220510000	- Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o sostanze aromatiche, in contenitori di capacità pari o inferiore a 2 litri
220590000	- Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o sostanze aromatiche: altro
240210000	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
240220000	-Sigarette contenenti tabacco
240290100	--- Sigari
240290200	--- Sigarette
240399900	--- Altro